

**RECEPIMENTO DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 37-6500 DEL 23.07.2007
CRITERI PER LA COMPARTICIPAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
AL COSTO DELLA RETTA.**

ARTICOLO 1

(Oggetto)

Il presente regolamento, disciplina i criteri di accesso e le modalità di erogazione dei contributi destinati all'integrazione economica per il pagamento della retta di ricovero di persone anziane non autosufficienti, ai sensi delle Deliberazioni Giunta Regionale n. 17-15226 del 30/03/2005, 2-3520 del 31.07.2006 e n. 37-6500 del 23.07.2007, in rispondenza alle linee di intervento dell'art. 6 comma 4, della legge 328/2000 e dell'art. 39 della L.R. 1/2004, sul territorio del Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.).

ARTICOLO 2

(Principi generali e finalità)

L'inserimento della persona anziana in struttura residenziale avviene, di norma, dopo aver valutato impossibile il protrarsi della sua permanenza a casa, pur in presenza dei supporti domiciliari sociali e sanitari, oggi destinati a sostenere la rete familiare e/o parentale di riferimento.

Laddove l'istituzionalizzazione risulti inevitabile e si presenti come intervento idoneo a rispondere ai bisogni socio-sanitari della persona, occorre garantire la fruibilità di questa risorsa anche ai soggetti il cui reddito non consenta loro di sostenere in toto il pagamento della retta assistenziale prevista.

I richiedenti devono essere residenti in uno dei Comuni afferenti al Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.).

ARTICOLO 3

(Destinatari)

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano:

- 1) agli utenti, già valutati non autosufficienti dall'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.), inseriti, in regime di convenzione, in struttura;
- 2) ai soggetti anziani valutati non autosufficienti dall'U.V.G., e/o inseriti in lista d'attesa per il convenzionamento, ospiti in forma privata delle strutture residenziali R.A./R.A.F. o a domicilio. Resta inteso che il consorzio, in attesa dell'assegnazione del posto in convenzione, e previa validazione del progetto di permanenza in R.A. da parte della competente U.V.G., provvederà, se necessario, all'integrazione della retta, fino al massimo del costo della retta posta a carico degli assistiti inseriti in regime di convenzione, in una struttura residenziale socio-sanitaria.

I soggetti di cui al punto 2 potranno beneficiare dei contributi al presente regolamento solo nell'ambito del budget di spesa annualmente stabilito e qualora residuino risorse dopo aver soddisfatto tutte le istanze di tutti i soggetti ricoverati in regime di convenzione.

In caso di assenza di risorse verrà istituita apposita lista d'attesa per i soggetti aventi titolo all'integrazione retta.

I richiedenti devono essere residenti in uno dei Comuni afferenti al Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.).

ARTICOLO 4 *(Situazione economica – riferimenti soggettivi e criteri per la valutazione)*

I criteri di compartecipazione si riferiscono esclusivamente alla retta socio-assistenziale, praticata nelle strutture residenziali per anziani ultra65enni, non autosufficienti, ospiti in regime di convenzione.

Per definire l'entità della compartecipazione dell'utente anziano non autosufficiente al costo della retta si valuta la situazione economica del solo richiedente - beneficiario della prestazione.

Ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 601 del 1973, "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche". Le indennità concesse a titolo di minorazione non vanno quindi calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E', pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi (ricovero in struttura), le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di una prestazione coincidente con quella per la quale l'indennità medesima viene concessa.

L'utente anziano non autosufficiente contribuisce alla copertura della retta residenziale (v. la D.G.R. 17-15226 del 30/03/2005 "criteri di compartecipazione") con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica così come specificato negli articoli successivi.

ARTICOLO 5 *(Reddito e patrimonio)*

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare e immobiliare risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'IRPEF (Mod CUD, 730, UNICO) o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali – e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

REDDITO

Il reddito da valutare ai fini del presente provvedimento è costituito:

- dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla

presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;

- dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato).

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore alla produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nella stessa.

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO), o all'ultimo certificato sostitutivo- il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

PATRIMONIO MOBILIARE

Il patrimonio mobiliare è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs 415/96, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione- per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data – e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto- per le quali va assunto l'importo del premio versato-; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità di cui alla precedente lettera g);

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà, mentre per le successive si considera il valore risultante dalle riviste specializzate

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con l'esclusione della "nuda proprietà";
- il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al C.S.S.M. che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

ARTICOLO 6

(Validità della situazione economica dichiarata)

La situazione economica dichiarata ha validità annuale.

Eventuali variazioni positive/negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e/o patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione - devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al C.S.S.M., entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

ARTICOLO 7

(Franchigia)

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva.

Le franchigie applicate sono:

- a) Franchigia sul reddito: una somma non inferiore a € 70,00 mensili (somma che potrà essere adeguata annualmente su base ISTAT) deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali.
- b) Franchigia sul patrimonio mobiliare: dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato si detrae la franchigia di € 15.493,71;
- c) Franchigia sul patrimonio immobiliare: dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato si detrae la franchigia di € 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione precedentemente al ricovero.

Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.

Non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica.

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva.

ARTICOLO 8

(Determinazione della situazione economica complessiva al fine della compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito)

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare, se pur non immediatamente disponibile.

Le parti del patrimonio mobiliare e immobiliare concorrono in misura del 20% ad implementare il reddito (d.p.c.m. 221/1999, decreto attuativo del D.Lgs. 109/1998).

Qualora l'obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma dal concorso del reddito e del patrimonio come sopra indicato e il ricoverato non disponga di fatto della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio o parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del C.S.S.M.;

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

Qualora, successivamente all'attivazione dell'integrazione retta, al beneficiario della stessa venga corrisposta retroattivamente l'indennità di accompagnamento o altre provvidenze legate alla minorazione dello stesso, il soggetto dovrà provvedere, nei limiti delle indennità riconosciute, a restituire al Consorzio quanto percepito a titolo di integrazione retta.

ARTICOLO 9

(Sostegno al coniuge o al familiare privo di redditi convivente, precedentemente al ricovero, con l'assistito)

In base alle disposizioni della citata D.G.R. 17 -15226- del 30 marzo 2005 *“deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente.”*

Tale sostegno, tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 143,147,433 del Codice civile, viene garantito dagli enti gestori delle attività socio-assistenziali, con il concorso delle risorse regionali di cui al Fondo Regionale per le Politiche Sociali.

Se il coniuge o altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie, il C.S.S.M. prevede, al momento del ricovero, un apposito piano di intervento, che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.

Il reddito e/o patrimonio dell'utente che viene inserito in struttura deve, pertanto, essere lasciato a disposizione dei soggetti indicati nella citata D.G.R. 17- 15226 – del 30 marzo 2005, fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dagli Assistenti sociali delle sedi territoriali del C.S.S.M.

In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse titolo di minorazione dall'INPS.

ARTICOLO 10 ***(Controlli)***

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del DPR 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il C.S.S.M. può effettuare controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

ARTICOLO 11 ***(Situazioni particolari)***

Potranno venire prese in considerazione eventuali situazioni di particolare gravità segnalate dall'Assistente Sociale territorialmente competente, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, con decisione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.

ARTICOLO 12 ***(Reclami)***

Le istanze di reclamo devono essere presentate per iscritto agli Uffici Amministrativi presso la sede del C.S.S.M., Via S. Pio V 6/8 in Mondovì e devono contenere tutti gli elementi necessari relativi all'interessato ed alla pratica o procedimento amministrativo che lo riguardano.
Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione.

ARTICOLO 13 ***(Disposizioni finali)***

Per quanto non espressamente previsto dal presente allegato, si rinvia al D.lgs 109/98 come modificato dal D.lgs 130/2000 e ai relativi decreti attuativi.

Le integrazioni rette normalmente hanno valore annuale con decorrenza 01 agosto di ogni anno. Ai fini dell'erogazione della prestazione conta il valore ISE determinato sulla situazione reddituale dell'anno precedente. Qualora non risulti ancora disponibile tale dato, si potrà, in via transitoria, utilizzare, per un periodo non superiore a n. 7 mesi, il valore ISE riferito ai due anni precedenti. Il C.S.S.M. darà comunicazione al Comune di residenza del cittadino in merito all'avvenuta erogazione dell'integrazione retta.

ARTICOLO 14 ***(Pubblicità del regolamento)***

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15 , comma I, della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia del presente regolamento verrà altresì inviato a tutti i Comuni del C.S.S.M.

ARTICOLO 15
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento - emanato in ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 37-6500 – entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di approvazione.

Per gli utenti già in carico alla data del 02.02.2012, le norme del presente regolamento si applicheranno dalla data del 01.08.2012.